



Easy Alert PMI

Report periodico
per la diagnosi precoce
dello stato di difficoltà
delle imprese

Prospetto elaborato a cura di:
AteneoWeb

Milano 19/06/2020

DATI IMPRESA	
DITTA / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE	DEMO
TIPOLOGIA IMPRESA	IMPRESA COLLETTIVA
TIPO PRODUZIONE	PRODUZIONE ANNUALE
SETTORE ATTIVITÀ	MANIFATTURA
DATA CHIUSURA ESERCIZIO PRECEDENTE	31/12/2018
DATA ULTIMA SITUAZIONE CONTABILE	30/09/2019

SOMMARIO

- Introduzione
- Sintesi
- Indici quantitativi
- Dettaglio indici quantitativi
- Stima del rischio di insolvenza
- Allegati: prospetti contabili
- Note metodologiche e normative

INTRODUZIONE

Il “**Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza**” (DL 12 gennaio 2019 n. 14) ha l’obiettivo dichiarato di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

- **consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese**
- e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze

Nell’ambito della definizione degli Alert premonitori della crisi che devono essere oggetto di costante monitoraggio, il Codice individua precisi **indicatori** all’art. 15 comma 2 lettere a), b) e c) e art 24 comma 1 lettera a) e b):

Art. 15 comma 2 lett. a)	Debito IVA scaduto e non versato risultante dalla liquidazione periodica trimestrale pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro.
Art. 15 comma 2 lett. b)	Ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000.
Art. 15 comma 2 lett. c)	Sommatoria dei crediti affidati all'agente della riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superiore, per le imprese individuali a euro 500.000 e per le imprese collettiva euro 1.000.000.
Art. 24 comma 1 lett. a)	Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
Art. 24 comma 1 lett. b)	Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

Nota Bene: gli Alert previsti dall’art. 15 saranno attivati direttamente dall’Agenzia delle entrate, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e dall’agente della riscossione (per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione). Quelli previsti dall’art. 24 sono rilevanti ai fini del riconoscimento delle “misure premiali”.

L’art. 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede che costituiscano inoltre indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili **attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi**. A questi fini, lo stesso articolo 13 ha delegato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili l’elaborazione, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, con cadenza almeno triennale, e in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, di indici significativi che, valutati unitariamente, possano far ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.

In questo report, per la valutazione dei dati contabili, vengono utilizzati gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dotti commercialisti ed esperti contabili e pubblicati il 25 ottobre 2019 e ora sottoposti all’approvazione del Mise.

Infine, una adeguata stima del rischio di insolvenza non può limitarsi all’esame di dati quantitativi. Sono molto i segnali “qualitativi” che possono rappresentare campanelli di allarme.

In questo report vengono esaminati nella definizione del prospetto sulla **Stima del rischio di insolvenza**. Dalla loro analisi comparata con i risultati contabili abbiamo ottenuto un rating rischio di insolvenza compreso tra A1 – rischio minimo e C3 – rischio massimo: non è un indicatore previsto dalla legge né dal documento pubblicato dal CN ma è un indicatore che incorpora anche informazioni qualitative e potrebbe favorire un miglior monitoraggio nel tempo.

SINTESI

DATI IMPRESA	
DITTA / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE	DEMO
TIPOLOGIA IMPRESA	IMPRESA COLLETTIVA
TIPO PRODUZIONE	PRODUZIONE ANNUALE
SETTORE ATTIVITÀ	MANIFATTURA
DATA CHIUSURA ESERCIZIO PRECEDENTE	31/12/2018
DATA ULTIMA SITUAZIONE CONTABILE	30/09/2019

ALERT ex DLgs del 12 gennaio 2019 n. 14	OK
PATRIMONIO NETTO CONTABILE	OK
RATING DATI CONTABILI	!
INDICATORE RISCHIO INSOLVENZA (IRI) (min. 0% - max 100%)	29,65%

INDICI QUANTITATIVI (ALERT E RATING DATI CONTABILI)

ALERT ex DLgs del 12 gennaio 2019 n. 14		
Art. 15 comma 2 lett. a)	Debito IVA scaduto e non versato risultante dalla liquidazione periodica trimestrale pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro.	OK
Art. 15 comma 2 lett. b)	Ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000.	OK
Art. 15 comma 2 lett. c)	Sommatoria dei crediti affidati all'agente della riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superiore, per le imprese individuali a euro 500.000 e per le imprese collettive euro 1.000.000.	OK
Art. 24 comma 1 lett. a)	Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.	OK
Art. 24 comma 1 lett. b)	Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.	OK

DATI EXTRACONTABILI ALERT ex DLgs del 12 gennaio 2019 n. 14		Dati al	30/09/2019
Art. 15 comma 2 lett. a)			
Debito IVA scaduto e non versato risultante dalla liquidazione periodica trimestrale		2.500,00	
Volume d'affari IVA del medesimo periodo		30.000,00	
Volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno precedente		150.000,00	
Art. 15 comma 2 lett. b)			
Debito per contributi previdenziali scaduto da oltre 6 mesi			
Total contributi dovuti per l'anno precedente			
Art. 15 comma 2 lett. c)			
Totale crediti affidati all'agente per la riscossione scaduti da oltre 90 giorni		50.000,00	
Tipologia impresa			IMPRESA COLLETTIVA
Art. 24 comma 1 lett. a)			
Debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni			
Ammontare complessivo mensile delle retribuzioni			
Art. 24 comma 1 lett. b)			
Debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni		20.000,00	
Debiti verso fornitori non scaduti		70.000,00	

ANALISI DATI CONTABILI MANIFATTURA							
RATING	INDICE	VALORE	30/09/2019 SOGLIA	OK / KO	VALORE	31/12/2018 SOGLIA	OK / KO
A)	Patrimonio Netto	15.000	0	OK	15.000	0	OK
B)	Oneri finanziari Ricavi	3,00%	3,00%	OK	2,67%	3,00%	OK
C)	Patrimonio netto Debiti totali	4,92%	7,60%	KO	5,00%	7,60%	KO
D)	Attività a breve Passività breve	95,08%	93,70%	OK	96,67%	93,70%	OK
E)	Cash flow Attivo	1,09%	0,50%	OK	1,59%	0,50%	OK
F)	Debiti previdenziali e tributari Attivo	7,81%	4,90%	KO	6,35%	4,90%	KO
PUNTEGGIO		👉 2,5		👉 2,5			

VALORI AGGREGATI PER CALCOLO INDICI	30/09/2019	31/12/2018
ATTIVITÀ A BREVE	290.000,00	290.000,00
ATTIVO	320.000,00	315.000,00
PATRIMONIO NETTO	15.000,00	15.000,00
PASSIVITÀ A BREVE	305.000,00	300.000,00
DEBITI PREVIDENZIALI E TRIBUARI	25.000,00	20.000,00
DEBITI TOTALI	305.000,00	300.000,00
RICAVI	100.000,00	150.000,00
ONERI FINANZIARI	3.000,00	4.000,00
CASH FLOW	3.500,00	5.000,00

DETTAGLIO INDICI QUANTITATIVI

A - Patrimonio netto

RATING	INDICE	VALORE	30/09/2019		OK / KO	VALORE	31/12/2018	
			SOGLIA	OK / KO			SOGLIA	OK / KO
A)	Patrimonio Netto	15.000	0	OK	15.000	0	0	OK

L'eventuale presenza di un patrimonio netto negativo è un indice di crisi poiché evidenzia la presenza di uno stato di squilibrio tra le attività e passività tali da pregiudicare la continuazione della continuità dell'attività aziendale.

B - Indice di sostenibilità degli oneri finanziari

RATING	INDICE	VALORE	30/09/2019		OK / KO	VALORE	31/12/2018	
			SOGLIA	OK / KO			SOGLIA	OK / KO
B)	Oneri finanziari Ricavi	3,00%	3,00%	OK	2,67%	3,00%	OK	OK

L'indice misura quanta parte dei ricavi viene assorbita dagli oneri finanziari. Un elevato assorbimento degli oneri finanziari rispetto al fatturato potrebbe ridurre in modo significativo la capacità dell'impresa di remunerare adeguatamente gli altri fattori produttivi e, in via residuale, i soci/imprenditori oltre a poter ridurre la capacità di rimborsare l'indebitamento.

Modalità di calcolo

L'indice è dato dal rapporto tra:

- al numeratore: gli **"Interessi e altri oneri finanziari"**, di cui alla voce C17 del conto economico;
- e:
- al denominatore: i **"Ricavi delle vendite e delle prestazioni"**, di cui alla voce A1 del conto economico. Per le imprese il cui tipo di produzione è di tipo pluriennale alla voce A1 del conto economico viene sommata, algebricamente, la voce **"Variazioni dei lavori in corso su ordinazione"**, di cui alla voce A3 del conto economico.

C - Indice di adeguatezza patrimoniale

RATING	INDICE	VALORE	30/09/2019		OK / KO	VALORE	31/12/2018	
			SOGLIA	OK / KO			SOGLIA	OK / KO
C)	Patrimonio netto Debiti totali	4,92%	7,60%	KO	5,00%	7,60%	KO	KO

L'indice misura l'indipendenza finanziaria dell'impresa rispetto alle fonti di debito (sia che il debito abbia natura "operativa" o "finanziaria").

Modalità di calcolo

L'indice è dato dal rapporto tra:

- al numeratore: il **"Patrimonio netto"**, di cui dalla voce A dello stato patrimoniale passivo, al netto di eventuali **"Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti"**, di cui alla voce A dello stato patrimoniale attivo e, altresì, al netto di eventuali dividendi deliberati sull'utile di esercizio;
- e:
- al denominatore: la somma dei **"Debiti totali"**, esigibili entro o oltre l'esercizio, di cui alla voce D dello stato patrimoniale passivo, e dei **"Ratei e risconti passivi"**, di cui alla lettera E dello stato patrimoniale passivo.

D - Indice di liquidità

RATING	INDICE	VALORE	30/09/2019		OK / KO	VALORE	31/12/2018	
			SOGLIA	OK / KO			SOGLIA	OK / KO
D)	Attività a breve Passività breve	95,08%	93,70%	OK	96,67%	93,70%	OK	

L'indice misura l'equilibrio finanziario nel breve periodo tra le attività a breve e le passività a breve. Da un punto di vista finanziario le attività a breve dovrebbero essere in grado di coprire le attività a breve.

Modalità di calcolo

L'indice è dato dal rapporto tra:

- al numeratore: la somma delle “**Attività a breve**”, di cui alla lettera C dello stato patrimoniale attivo (Rimanenze, Crediti esigibili entro l'esercizio successivo, Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e Disponibilità liquide), e dei “**Ratei e risconti attivi**”, di cui alla lettera D dello stato patrimoniale attivo;
- e:
- al denominatore: la somma delle “**Passività a breve**”, di cui alla lettera D dello stato patrimoniale attivo per la parte esigibile entro l'esercizio successivo, e dei “**Ratei e risconti passivi**”, di cui alla lettera E dello stato patrimoniale passivo.

E - Indice di ritorno liquido dell'attivo

RATING	INDICE	VALORE	30/09/2019		OK / KO	VALORE	31/12/2018	
			SOGLIA	OK / KO			SOGLIA	OK / KO
E)	Cash flow Attivo	1,09%	0,50%	OK	1,59%	0,50%	OK	

L'indice misura la capacità di ritorno complessivo degli investimenti, ossia la capacità dell'impresa di trasformare in “risorse finanziarie” il capitale investito nell'impresa, escludendo dal risultato d'esercizio quei componenti di ricavo/costi non aventi natura monetaria.

Modalità di calcolo

L'indice è dato dal rapporto tra:

- al numeratore: il “**Cash flow**” dato dalla somma del risultato d'esercizio e dei costi di natura non monetaria (es. ammortamenti, svalutazioni di immobilizzazioni e crediti dell'attivo circolante, accantonamento al TFR, accantonamenti per rischi e altri accantonamenti, svalutazioni di attività finanziarie, imposte differite e/o storno di imposte anticipate di esercizi precedenti), e, altresì, al netto dei ricavi non aventi natura monetaria (es. rivalutazioni di attività finanziarie, imposte anticipate e/o storno imposte differite di esercizi precedenti);
- e:
- al denominatore: l’ “**Attivo**” dato dal totale dell'attivo dello stato patrimoniale attivo.

F - Indice di indebitamento previdenziale e tributario

RATING	INDICE	VALORE	30/09/2019		OK / KO	VALORE	31/12/2018	
			SOGLIA	OK / KO			SOGLIA	OK / KO
F)	Debiti previdenziali e tributari Attivo	7,81%	4,90%	KO	6,35%	4,90%	KO	

L'indice misura, in termini di fonti finanziarie, la dipendenza dell'impresa dai debiti di natura previdenziale e tributaria e mette in evidenza, nel caso di superamento della soglia limite, come l'impresa si finanzi non assolvendo in modo regolare il pagamento dei debiti previdenziali e tributari.

Modalità di calcolo

L'indice è dato dal rapporto tra:

- al numeratore: la somma dei “**Debiti previdenziale e tributari**”, esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, di cui alla voce D dello stato patrimoniale passivo;
- e:
- al denominatore: l’ “**Attivo**” dato dal totale dell'attivo dello stato patrimoniale attivo.

STIMA DEL RISCHIO DI INSOLVENZA

ELEMENTI PER INDIVIDUARE E STIMARE IL RISCHIO DI INSOLVENZA								
AREE	PESO AREA		DESCRIZIONE	PESO TOPIC	SI / NO	INDICATORE		
Rapporti con le controparti commerciali	10,00%	1.1	Frequenti insoluti	13,00%	SI	1,30%		
		1.2	Presenza di ritardi nei pagamenti superiore a 90 giorni	13,00%	SI	1,30%		
		1.3	Richiesta di piani di rientro ai fornitori	13,00%	SI	1,30%		
		1.4	Mancato pagamento di imposte alla scadenza	30,00%	SI	3,00%		
		1.5	Mancato pagamento di contributi previdenziali alla scadenza	31,00%	NO	0,00%		
Rapporti con il sistema creditizio	25,00%	2.1	Sconfinamenti significativi segnalati in Centrale Rischi	20,00%	NO	0,00%		
		2.2	Anomalo peggioramento delle condizioni applicate dalle banche	20,00%	SI	5,00%		
		2.3	Ricorso a finanziamenti straordinari per consolidamento dell'indebitamento a breve in assenza di precisi piani finanziari	20,00%	NO	0,00%		
		2.4	Mancato pagamento di rate di finanziamenti a ML termine	20,00%	NO	0,00%		
		2.5	Mancato rispetto di covenant che rischino di compromettere il buon esito di finanziamenti	20,00%	NO	0,00%		
Eventi gestionali	10,00%	3.1	Frequenti ritardi nelle consegne ai clienti rispetto ai termini convenuti	20,00%	SI	2,00%		
		3.2	Mancato rispetto di clausole contrattuali commerciali che comportano addebiti significativi a carico dell'impresa	20,00%	NO	0,00%		
		3.3	Perdita (senza sostituzione) di figure chiave con responsabilità strategiche	20,00%	NO	0,00%		
		3.4	Significative difficoltà negli approvvigionamenti	20,00%	SI	2,00%		
		3.5	Eventi straordinari significativi tali da compromettere il modello di business	20,00%	NO	0,00%		
Dati contabili	55,00%	4	Analisi dati contabili	da 0 a 10	2,5	13,75%		
INDICATORE RISCHIO INSOLVENZA - IRI (min. 0% - max 100%)					29,65%			
RATING RISCHIO INSOLVENZA					B1			
A	A1 A2 A3	Le aziende rientranti nel gruppo A dovrebbero essere caratterizzate da un equilibrato profilo economico-finanziario e da una buona capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di default è basso o molto basso.						
B	B1 B2 B3	Le aziende rientranti nel gruppo B dovrebbero essere caratterizzate complessivamente da un'adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari, ma con fragilità e che potrebbe quindi risentire di mutamenti significativi e repentini del contesto economico-finanziario, della struttura interna e del mercato di riferimento. Il rischio di default, seppur generalmente ancora gestibile, è significativo.						
C	C1 C2 C3	Le aziende rientranti nel gruppo C dovrebbero essere caratterizzate da vulnerabilità, presentare gravi problemi e potrebbero non essere in grado di far fronte agli impegni finanziari assunti. Il rischio di default, seppur generalmente ancora gestibile, è elevato o molto elevato.						
IRI <=6%; A1 ->6% <=12%; A1 ->12% <=20%; A3 ->20% <=30%; B1 ->30% <=40%; B2 ->40% <=50%; B3 ->50% <=65%; C1 ->65% <= 80%; C2 ->80%; C3								

ALLEGATI

Stato Patrimoniale Attivo	30/09/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni	30.000,00	25.000,00
C I) Rimanenze	270.000,00	265.000,00
C II a) Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	20.000,00	25.000,00
C II b) Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo		
C III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
C IV) Disponibilità liquide		
D) Ratei e risconti attivi		
Total attivo	320.000,00	315.000,00
Stato Patrimoniale Passivo	30/09/2019	31/12/2018
A I) Capitale e riserve	15.000,00	15.000,00
A II) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D a 1) Debiti esigibile entro l'esercizio (NON tributari e previdenziali)	280.000,00	280.000,00
D a 2) Debiti esigibili entro l'esercizio (tributari e previdenziali)	25.000,00	20.000,00
D b 1) Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo (NON tributari e previdenziali)		
D b 2) Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo (tributari e previdenziali)		
E) Ratei e risconti passivi		
Total passivo	320.000,00	315.000,00

Conto economico	30/09/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	100.000,00	150.000,00
2) Variazioni delle rim. di prodotti in corso di lavor., semilav. e finiti	15.000,00	50.000,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi ordinari		
Totale valore della produzione	115.000,00	200.000,00
B) Costi della produzione:		
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	72.000,00	140.000,00
7) Costi per servizi	32.500,00	45.000,00
8) Costi per godimento di beni di terzi		
9 a) Costi per il personale escluso TFR accantonato al F.do TFR		
9 b) Costi per il personale per TFR accantonato al F.do TFR		
10) Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni e crediti dell'att. circ.	3.500,00	5.000,00
11) Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di cons. e merci		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	4.000,00	6.000,00
Totale costi della produzione	112.000,00	196.000,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.000,00	4.000,00
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari		
17) Interessi e altri oneri finanziari	3.000,00	4.000,00
17-bis 1) Utili su cambi		
17-bis 2) Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-3.000,00	-4.000,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) Rivalutazioni		
19) Svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	0,00	0,00
20 a) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti		
20 b) Imposte sul reddito dell'esercizio differite		
20 c) Imposte sul reddito dell'esercizio anticipate		
21) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00

NOTE METODOLOGICHE E NORMATIVE

Questo report è stato sviluppato sulla base dei dati quantitativi e qualitativi disponibili alla data di riferimento.

Gli Alert sono stati determinati in base a quanto indicato dal Codice della Crisi e dell'insolvenza.

Gli Indici quantitativi sono stati determinati (in assenza di flussi di cassa affidabili) in base alle indicazioni diffuse dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e pubblicate il 25 ottobre 2019 e ora sottoposte all'approvazione del Mise.

Per le imprese costituite da meno di due anni, le start-up innovative, le imprese in liquidazione e le cooperative e consorzi, l'applicazione degli indici CNDCEC avviene con regole diverse da quelle generali.

Gli indicatori qualitativi e la loro ponderazione utilizzati per la **Stima del rischio di insolvenza** sono stati invece adottati ed interpretati dal realizzatore del report sulla base delle caratteristiche del soggetto monitorato. A differenza degli Alert e degli Indici quantitativi, il rischio di insolvenza qui determinato rappresenta quindi una libera valutazione non prevista espressamente dal Codice della Crisi e dell'insolvenza.

Estratto dal “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” (DL 12 gennaio 2019 n. 14)

Titolo II - PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Capo I - Strumenti di allerta

Art. 12 - Nozione, effetti e ambito di applicazione

1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.
2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.
3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.
4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob concernente la disciplina degli emittenti.
5. Sono altresì escluse dall'applicazione degli strumenti di allerta:
 - a. le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario;
 - b. gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
 - c. gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
 - d. le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo;
 - e. i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali;
 - f. le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 - g. la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
 - h. i fondi pensione;
 - i. le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 - j. le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall'articolo 25, se ricorrono le condizioni di tempestività previste dall'articolo 24.
7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.
8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b).
9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui gli articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.

Art. 13 - Indicatori della crisi

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano

evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

Art. 14 - Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.
2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.
3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.
4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoca degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Art. 15 - Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.
2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:
 - a. per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;
 - b. per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;
 - c. per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato: a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sessanta

giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b); c) dall'agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera c).

4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.
5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modalità telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
7. Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente codice.

...

Misure premiali

Art. 24 - Tempestività dell'iniziativa

1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
 - a. l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - b. l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - c. il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.
2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.